



Diritto Penale

Le pene accessorie della bancarotta fraudolenta: le S.U aprono nuovi scenari del procedimento di esecuzione?

di [Paola Cervo](#)

19 marzo 2019

Le pene accessorie della bancarotta fraudolenta: le S.U aprono nuovi scenari del procedimento di esecuzione?

di Paola Cervo

Con sentenza depositata in data 5 dicembre 2018, n. 222/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Sommario: 1. L'antefatto – 2. Proporzionalità e pene accessorie – 3. Gli effetti della sentenza 222/2018. Le prime pronunce della Corte di Cassazione – 4. La remissione alle Sezioni Unite.

– 5. Le ricadute pratiche in sede esecutiva. La posizione di Cass. Sez. Un. n. 6240/2014 – 6. La decisione delle Sezioni Unite del 28.2.2019, ric. Suraci. Quali ricadute?

1. L'antefatto. La sentenza in questione trova il proprio diretto antecedente nella sentenza C. Cost. 10 novembre 2016 n. 236 , emessa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 567 co. 2 c.p., sentenza cui del resto la motivazione della decisione 222/2018 opera ripetuti e consapevoli richiami. Con il citato precedente del 2016, dunque, la Corte Costituzionale superava un proprio precedente negativo (ord. 106/2007) ed individuava la proporzionalità della pena come limite alla discrezionalità delle scelte legislative, dichiarando illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., il severo quadro edittale (reclusione da cinque a quindici anni) previsto per il delitto di cui all'art. 567, secondo comma, c.p., che incrimina l'alterazione dello stato civile di un neonato realizzato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità; quadro edittale cui, per effetto della sentenza qui in esame, è stato sostituito quello più mite previsto dallo stesso art. 567 primo comma (reclusione da tre a dieci anni)

Si tratta di una decisione imprescindibile perché l'accoglimento della questione di costituzionalità non nasceva dalla disparità di trattamento tra la disposizione censurata e altra disposizione assunta come *tertium comparationis*, quanto piuttosto dal riconoscimento della irragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione oggetto di

scrutinio. Viene riconosciuto che la cornice edittale della pena prevista per la norma censurata è manifestamente sproporzionata rispetto al reale disvalore della condotta punita, alla luce del principio della funzione rieducativa della pena e – in generale – dell'esigenza di proporzionalità del sacrificio dei diritti fondamentali cagionata dalla pena rispetto all'importanza del fine perseguito attraverso l'incriminazione.

Tanto precisato sul piano concettuale, la Corte analizza poi il tema che più interessava al remittente: con quale pena punire? E' passaggio delicato, si potrebbe sconfinare da un momento all'altro nel potere legislativo e nella discrezionalità politica che insindacabilmente consegnata al legislatore. Ma la Corte Costituzionale può intervenire, in materia di proporzionalità della pena, soltanto allorché la dichiarazione di illegittimità di un dato quadro edittale comporti la sua sostituzione, idealmente "a rime obbligate", con altro quadro edittale già operante nell'ordinamento per fattispecie di disvalore comparabile; giacché «obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze».

Il quadro edittale previsto dal primo comma dell'art. 567 c.p. (reclusione da tre a dieci anni) sembra allora il più adeguato a sostituirsi a quello dichiarato illegittimo, consentendo alla Corte – testualmente – di non «sovrapporre, dall'esterno, una dosimetria sanzionatoria eterogenea rispetto alle scelte legislative», ma di giudicare «"per linee interne"», «entro il perimetro conchiuso del medesimo articolo», «la coerenza e la proporzionalità delle sanzioni rispettivamente attribuite dal legislatore a ciascuna delle due fattispecie di cui si compone il reato di alternazione di stato». La Corte riconosce, invero, che le due fattispecie non sono identiche, né possiedono il medesimo disvalore, potendo anzi non implausibilmente argomentarsi, come fa l'ordinanza di rimessione, che i fatti previsti dal primo comma (sostituzione di neonato) siano addirittura più gravi, coinvolgendo non uno solo, ma due neonati. Dal momento però che entrambe le fattispecie sono poste a tutela del medesimo bene giuridico – la veridicità dello stato di filiazione o, più precisamente, l'interesse del minore a cedere riconosciuto un rapporto familiare corrispondente alla propria effettiva ascendenza –, distinguendosi in definitiva soltanto per le modalità esecutive, l'equiparazione del quadro sanzionatorio previsto dal primo comma a entrambe le fattispecie appare alla Corte una soluzione non solo possibile, ma anzi «l'unica soluzione praticabile» in grado di raggiungere l'obiettivo: e cioè quello di garantire al giudice la possibilità di commisurare, muovendo dal nuovo minimo di tre anni di reclusione, una pena non più sproporzionata per eccesso rispetto

all'effettivo disvalore del fatto.

Così eliminata la manifesta irragionevolezza presente nel sistema, valuterà poi il legislatore – conclude la Corte – se riconsiderare *funditus*, e complessivamente, i quadri sanzionatori previsti dal settore normativo in esame, eventualmente reintroducendo le differenziazioni che saranno ritenute più adeguate.

2. Proporzionalità e pene accessorie. Il principio di proporzionalità deve essere declinato anche per le pene accessorie

Vengono certamente in rilievo le precedenti pronunce della Corte Costituzionale (C. Cost. 31/2012 e C.Cost. 7/2013) che hanno rispettivamente dichiarato la illegittimità costituzionale dell'automatismo della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale, prevista in conseguenza del delitto di alterazione di stato di cui all'art. 567 co. 2 c.p. (si tratta proprio della previsione il cui trattamento sanzionatorio è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza 236/2016) nonché della analoga pena accessoria prevista in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 566 co. 2 c.p.. Tali sentenze declinano però il principio di proporzionalità rispetto all'ingerenza della pena accessoria nella vita del minore coinvolto, poiché un siffatto automatismo impedisce al giudice di valutarne l'interesse nel caso concreto.

La pronuncia 222/2018, oggetto del presente commento, si inserisce appunto in questo contesto.

La sentenza, alla luce di una attenta esegesi della motivazione dell'ordinanza di rimessione, delimita preliminarmente il *petitum* del giudice rimettente al solo scrutinio sulla legittimità della durata, decennale e fissa, della pena accessoria, e non si pronuncia in ordine all'automatismo che prevede inesorabilmente l' applicazione di tale pena accessoria in caso di condanna; è importante qui notare che il meccanismo in forza del quale la Corte Costituzionale, accogliendo l'eccezione di costituzionalità, ha interpolato la norma censurata, è lo stesso cui già aveva fatto ricorso nella citata decisione 236/2016.

Disattendendo proprie precedenti decisioni del 2012 che avevano già respinto questioni analoghe, la Corte procede ad una . Laddove il trattamento sanzionatorio si riveli manifestamente irragionevole per la sua evidente sproporzione rispetto alla gravità del fatto, C.Cost. 236/2016 aveva affermato che un intervento correttivo del giudice delle leggi è possibile a

condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo possa essere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo (intervento cd. >).

C. Cost. 222/2018 muove da tale principio ma lo precisa ulteriormente, affermando che a consentire l'intervento della Corte non è necessario che esista nel sistema un'unica soluzione costituzionalmente vincolata chiamata a sostituirsi a quella illegittima [...]; essenziale e sufficiente [...] è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti, esse stesse immuni da vizi di legittimità, ancorchè non costituzionalmente obbligate, che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata costituzionalmente illegittima; sì da consentire alla Corte di porre rimedio nell'immediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia>>. Dunque, la decisione qui in esame passa ad indagare il sistema dei reati fallimentari, per valutare se esso possa offrire >.

In questa ricerca la Corte Costituzionale – siamo alle pagg. 14 e 15 della motivazione – afferma con chiarezza di non essere persuasa dalla soluzione suggerita dalla sezione rimettente, che proponeva di sostituire la norma ritenuta incostituzionale con l'art. 37 c.p. *(quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria>>)* ; e ciò sulla base di una approfondita disamina della funzione che il legislatore storico intendeva assegnare alla pena accessoria prevista dall'art. 216 l.f.

Riesperire il meccanismo previsto dall'art. 37 c.p. significa attingere ad una soluzione costituzionalmente legittima essa stessa, e già presente nell'ordinamento; inoltre, ancorare la durata della pena accessoria a quella della pena detentiva – che viene fissata in base ai criteri dettati dall'art. 133 c.p. – assicurerebbe un certo grado di rispetto del principio di individualizzazione delle pene accessorie. Tuttavia >. Di qui, la necessità di ricercare la soluzione all'interno della stessa legge fallimentare, trasponendo nell'art. 216 l.f. il meccanismo previsto dagli artt. 217 e 218 della stessa legge fallimentare e stabilendo che la pena accessoria per il delitto di bancarotta fraudolenta possa durare dieci anni. La regola

dettata dall'art. 37 c.p. dunque non opererà, in quanto derogata dalla *lex specialis*.

3. Gli effetti della sentenza 222/2018. Le prime pronunce della Corte di Cassazione. A tale sentenza hanno immediatamente fatto seguito pronunce discordanti della Corte di Cassazione, posta dinanzi al dubbio se annullare la sentenza di condanna per bancarotta con rinvio al giudice di merito per la nuova determinazione della durata della pena accessoria ormai divenuta illegittima nella sua misura fissa, ovvero se determinare essa stessa la durata della pena accessoria in misura pari a quella della pena detentiva inflitta

In particolare, Cass. sez. V 7 dicembre 2018 n. 1963 ric. Piermartiri e Cass. sez. V 7 dicembre 2018 n. 1968, ric. Montolone hanno affermato che in tema di bancarotta fraudolenta, le pene accessorie previste dall'art. 216, ult. comm., legge fall., nella formulazione derivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 37 cod. pen. In coerente applicazione del principio, tali decisioni hanno riconosciuto d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ult. comm., legge fall., ed hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, che è stata quindi rideterminata in quella corrispondente alla pena principale inflitta all'imputato.

L'orientamento giurisprudenziale qui in esame, pur tenendo nel debito conto la decisione della Corte Costituzionale, evidenzia tuttavia che esso non è vincolante, e che – alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 6240/2014 e della giurisprudenza che ad essa si è conformata, in termini conformi e tali da costituire ormai diritto vivente – le pene accessorie previste per il delitto di bancarotta, in quanto pene determinate dalla legge solo

nel massimo ('fino a dieci anni', per effetto della citata pronuncia della Corte Costituzionale) sono ricondotte dal diritto vivente alla disciplina dell'art. 37 c.p.

Di diverso avviso Cass. Sez. V n. 5882 del 29/01/2019 Ud. (dep. 06/02/2019) Rv. 274413 – 01 , secondo cui . Pertanto, in applicazione di tale principio la Corte, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ult. comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità. Nello stesso senso si registrano anche altre decisioni della V sezione: n.6115/2019 del 14/12/2018 (dep.07/02/2019); e n.4780/2019 del 20/12/2018 (dep.30/01/2019).

4. La remissione alle Sezioni Unite. Inevitabile la rimessione alle Sezioni Unite, operata ancora una volta dalla V sezione con ordinanza n. 56458 del 14 dicembre 2018, per valutare se le pene accessorie previste dalla legge fallimentare per il reato di bancarotta fraudolenta vadano considerate:

-pene accessorie di durata predeterminata, soggette alla regola dell'art. 37 c.p. (soluzione che però la sentenza C. Cost. 222/2018 sembra avere già espressamente disatteso);

- ovvero pene accessorie di durata non predeterminata, quantificabili dunque ai sensi dell'art. 133 c.p. e pertanto rimesse alla determinazione discrezionale del giudice di merito, con una valutazione in fatto che è precluso in sede di legittimità.

L'ordinanza di rimessione afferma di non poter condividere il principio di diritto enunciato dalla citata decisione del 7.12.2018 ric. Piermartiri, in quanto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale deve essere letto – e compreso – alla luce della motivazione, ed in motivazione il giudice delle leggi ha esplicitato le ragioni che rendono inapplicabile il meccanismo previsto dall'art. 37 c.p.. Inoltre, ad avviso della sezione rimettente è anche legittimo dubitare del fatto che l'orientamento espresso da Sez. Un. n. 6240/14 possa essere considerato alla stregua di diritto vivente, e ciò in quanto esso è stato >.

La sezione rimettente evidenzia a questo punto che >: ferma restando la inapplicabilità dell'art. 37 c.p. il giudice di merito potrebbe anche parametrare la pena accessoria nella stessa misura della pena principale, ma ciò ="" p="">

Tali conclusioni potrebbero però conseguire a due diversi percorsi argomentativi: l'uno, basato su una completa rivisitazione delle interpretazioni ispiratrici della sentenza n. 6240/2015; l'altro, più selettivamente, rivolto a sottrarre dalla disciplina dell'art. 37 c.p. solo le specifiche pene accessorie scaturenti dalla formulazione dell'art. 216 ult. comma legge fall., così come ridisegnato dalla Consulta>>.

5. Le ricadute pratiche in sede esecutiva. La posizione di Cass. Sez. Un. n. 6240/2014. La questione rimessa alle Sezioni Unite chiama direttamente in causa i poteri del giudice dell'esecuzione, poichè per tutte le sentenze di condanna per bancarotta fraudolenta già passate in giudicato si pone il problema di ricondurre a legalità un segmento della pena – la pena accessoria fa infatti parte a pieno titolo della pena intesa in senso ampio – dichiarato incostituzionale. Naturalmente, le considerazioni che seguono si riferiscono all'ipotesi in cui la pena debba essere ancora eseguita, pochè l'ipotesi della situazione già esaurita con l'integrale espiazione anche della pena accessoria non può più essere messa in discussione, nemmeno dal punto di vista teorico

Orbene, nella decisione n. 6240/2014 le Sezioni Unite hanno chiarito che una pena inflitta contra, o preter, legem deve essere rimossa non solo attraverso i rimedi impugnatori previsti durante il giudizio di cognizione, ma anche , dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ad opera del giudice dell'esecuzione. La legittimazione ad intervenire sulla pena

è conferita al giudice dell'esecuzione dal principio di legalità della pena, che ne permea anche la fase esecutiva e dinanzi al quale anche il giudicato deve cedere; e dalla pacifica applicabilità alla pena accessoria dei principi elaborati dalla giurisprudenza per la pena principale, non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena non conforme in tutto ai parametri legali. Dunque le Sezioni Unite riaffermano l'orientamento, peraltro maggioritario, che riconosce al giudice la possibilità di intervenire in sede esecutiva per emendare una pena accessoria illegale. La questione, però, è stabilire limiti ed ambito di tale intervento.

Le linee guida di tale operazione si ricavano, ad avviso della Corte, dal sistema: innanzitutto l'intervento sulla pena accessoria in executivis va escluso quando il giudice della cognizione si sia pronunciato e sia pervenuto, anche se in modo erroneo, all'applicazione di una pena illegale: in tali casi, si afferma, il rimedio consiste (o meglio avrebbe dovuto consistere) negli ordinari mezzi di impugnazione. Tale soluzione si argomenta dagli artt. 671, 630, co. 1, lett. c) e 625 bis c.p.p., i quali si compongono in un sistema che esclude l'intervento sul giudicato nell'ipotesi in cui il giudice della cognizione abbia già espresso le sue valutazioni, a meno che queste ultime abbiano dato origine ad errori macroscopici di calcolo o abbiano comportato l'applicazione di una pena avulsa dal sistema.

In secondo luogo, l'intervento del giudice dell'esecuzione è ammesso sempre che non implichi valutazioni discrezionali ai sensi dell'art. 133 c.p. in ordine alla specie ed alla misura della pena. Tale specifica conclusione viene argomentata dagli artt. 183 e 187 disp. att. c.p.p. che, limitando il potere del giudice dell'esecuzione all'attuazione del dictum della sentenza, ne consentono l'interpretazione o integrazione, ma non lasciano al giudice dell'esecuzione la facoltà di determinarlo. Ad avviso della Corte la maggior limitazione, rispetto alla fase della cognizione, non è in contrasto con i parametri dell'art. 24 Cost perché i poteri del giudice dell'esecuzione sono ispirati al criterio della intangibilità del giudicato. È ironico rilevare che quale esempio di pene accessorie predeterminate dalla legge, certamente applicabili ad opera del giudice dell'esecuzione perché non postulano l'esercizio di alcuna forma di discrezionalità, la Corte indichi proprio quelle previste dalla legge fallimentare per il caso di condanna per bancarotta.

Più problematico il caso in cui la pena accessoria sia indicata con un limite minimo o con un limite massimo di durata. Si tratta della situazione che, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018, viene a crearsi per le pene accessorie che conseguono alla

condanna per bancarotta, la cui durata massima risulta stabilita dieci anni.

Le Sezioni Unite danno atto della creazione di due orientamenti in materia: uno, che afferma che in tali casi la determinazione della durata della pena accessoria spetta al giudice con gli ordinari criteri di cui all'art. 133 c.p. e dunque non trova applicazione l'art. 37 c.p.; l'altro, secondo cui in simili casi la durata della pena non può dirsi 'espressamente determinata' e dunque trova applicazione l'art. 37 c.p., con la conseguenza che la pena accessoria acquista la stessa durata della pena principale.

Le Sezioni Unite hanno accolto tale secondo orientamento, evidenziando che 'pena espressamente determinata' è solo quella che sia stata indicata nella specie e nella durata, e che la predeterminazione per legge presuppone che non vi sia margine di discrezionalità nell'applicazione della pena, situazione che non si verifica quando sia previsto un minimo ed un massimo entro il quale il giudice possa spaziare. A sostegno di tale conclusione la sentenza indica un argomento testuale – l'inciso finale dell'art. 37 c.p. non avrebbe ragion d'essere se il principio di uniformità temporale tra pena principale e pena accessoria non trovasse applicazione anche nell'ipotesi in cui venga indicato solo un minimo o un massimo di durata della pena accessoria – ed un argomento sistematico, in forza del quale l'art. 37 c.p., collocato al termine del capo dedicato alle pene accessorie, funge da norma di chiusura che trova applicazione in ogni ipotesi in cui il legislatore non abbia diversamente stabilito, attraverso una indicazione precisa della durata della pena accessoria da applicare. Pertanto, le Sezioni Unite ritengono ammissibile l'intervento del giudice dell'esecuzione anche nelle ipotesi riconducibili all'art. 37 c.p., poiché senza esercitare il potere discrezionale che gli è precluso egli determinerà automaticamente la pena accessoria in base alla durata della pena principale inflitta dal giudice della cognizione.

Conclusivamente, la Corte affermava il seguente principio di diritto: "l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem da parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione, purché essa sia determinata per legge (o determinabile, senza alcuna discrezionalità) nella specie e nella durata, e non derivi da un errore valutativo del giudice della cognizione".

Come si è visto analizzando la motivazione di C. Cost. 222/2018, con la esplicita confutazione della validità del meccanismo previsto dall'art. 37 c.p. la Corte Costituzionale assume una posizione apparentemente inconciliabile con quella assunta invece dalle Sezioni Unite e

dalla successiva giurisprudenza di legittimità in ordine alla determinazione della durata della pena accessoria che consegue alla condanna per bancarotta fraudolenta. All'indomani della nuova remissione della questione alle Sezioni Unite, da più parti si è osservato – e lo ha fatto anche la V Sezione con l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, poc'anzi sintetizzata – che la posizione assunta da Cass. Sez. Un. 6240/2014 necessitava una riflessione, poichè allo stato essa non consente di dare piena attuazione alla sentenza C. Cost. 222/2018.

6. La decisione delle Sezioni Unite del 28.2.2019, ric. Suraci. Quali ricadute? All'udienza del 28.2.2019 le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno deciso la questione rimessa dalla V Sezione. Alla data in cui viene scritto questo contributo è nota solo l'informazione provvisoria, che di seguito si riporta testualmente: >. Le conclusioni del P.G. sono state conformi al deliberato della Corte.

In altre parole, nei giudizi attualmente pendenti in fase di legittimità, tutte le sentenze di condanna per bancarotta fraudolenta cui consegue l'applicazione delle pene accessorie previste dalla legge dovranno essere annullate con rinvio, per consentire al giudice di merito la determinazione della durata della pena accessoria secondo le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e secondo i criteri indicati dall'art. 133 c.p.. Come detto, tale operazione potrà condurre alla determinazione di una durata della pena accessoria maggiore rispetto a quella della pena principale; oppure si potrebbe pervenire alla determinazione di una durata identica a quella della pena principale, ma in tal caso occorrerà una dettagliata ed esaustiva motivazione che, se adeguatamente argomentata in punto di fatto, sarà insuscettibile di sindacato in sede di legittimità.

Resta da comprendere la sorte della pena accessoria irrogata nei procedimenti per i quali la sentenza di condanna sia ormai passata in giudicato.

Non essendo ancora nota la motivazione della decisione delle Sezioni Unite del 28 febbraio 2019, qualunque speculazione rischia di degradare a pura illazione; tuttavia alcune

considerazioni possono essere formulate.

In primo luogo, pare innegabile che le Sezioni Unite non abbiano raccolto il suggerimento, proveniente dall'ordinanza di rimessione, volto a considerare le pene accessorie del delitto di bancarotta fraudolenta come genus autonomo: stando all'informazione provvisoria, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione riguarda in ugual misura tutte le pene accessorie la cui durata non sia predeterminata dal legislatore.

Per altro verso, l'art. 37 c.p. non ha perso vigore, e dunque occorre attendere la motivazione per verificare in che termini il principio di diritto riportato dall'informazione provvisoria possa essere armonizzato con il tenore letterale della citata norma, che invece espressamente prevede che la pena accessoria della quale la legge non predetermini la durata >.

La questione più interessante, naturalmente, pare essere proprio quella che concerne i processi definiti con sentenza già passata in giudicato. Non è detto che essa sia stata affrontata esplicitamente, atteso che il caso da decidere riguardava un giudizio pendente in fase di legittimità; tuttavia quantomeno per i reati di bancarotta la pena accessoria di durata fissa e decennale è divenuta 'pena illegale', e dunque almeno in tali casi il giudice dell'esecuzione potrà essere adito per ricondurre a legalità tale parte della pena.

Il punto saliente è verificare se la decisione qui in commento consenta o meno un simile intervento: si è già visto che nel precedente contesto interpretativo- in cui la pena accessoria conseguente alla condanna per bancarotta sarebbe stata determinabile senza discrezionalità alcuna in misura pari a quella della pena principale, in forza del meccanismo dell'art. 37 c.p.- qualora il giudice della cognizione avesse ommesso di pronunciarsi sul punto, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto integrare la sentenza applicando la pena accessoria 'dimenticata'. Nel nuovo quadro che si va delineando, la pena di durata fissa decennale va rimossa, in quanto pena divenuta illegale; ma le coordinate tracciate dalle Sezioni Unite nel 2014 imporrebbero di affermare che in sede esecutiva non è possibile sostituire la pena di durata fissa con quella discrezionalmente quantificata ex art. 133 c.p., per cui il giudice dell'esecuzione, una volta revocata la pena accessoria, dovrebbe lasciare aperto un vuoto sanzionatorio. Si tratta di conclusione che presterebbe il fianco a più di una obiezione.

Un diverso, possibile scenario è quello in cui la Corte, valorizzando il principio per cui la pena accessoria è parte integrante della pena, estenda ad essa i principi elaborati in ordine

alla rideterminazione in executivis della pena principale, in tal modo consentendo al giudice dell'esecuzione di esercitare anche la discrezionalità normalmente affidata al giudice della cognizione nella quantificazione della pena. Si aprirebbe così un nuovo capitolo della progressiva erosione del giudicato ; ma non essendo ancora nota la motivazione della sentenza appare più corretto fermarsi qui.
